PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 13

I commissari straordinari nominati in virtu' della presente legge, oltre alle ordinarie attribuzioni di cui all'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, potranno in linea d'urgenza assumere tutti i poteri del Consiglio comunale, col parere consultivo di una Commissione di sei membri nominati dal prefetto della Provincia fra gli elettori del Comune. In tal caso le loro deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per produrre tutti gli effetti di legge.

Le indennita' spettanti ai commissari suddetti saranno a carico dello Stato.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	I — Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie
Capo	II — Mezzi per provvedere ai bisogni finanziari dei Comuni danneggiati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it